

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 261

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CHERCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1992

Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione
dell'impatto ambientale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'adozione di una severa procedura per valutare - prima di dare corso all'esecuzione - la compatibilità con l'ambiente dei piani, dei progetti, delle opere pubbliche o private, rappresenta uno degli assi fondamentali di una lungimirante politica preventiva di protezione dell'ambiente.

Appare infatti incontestabile che la miglior politica di protezione dell'ambiente è nel prevenire, piuttosto che nel correre ai ripari quando i guasti sono già avvenuti, e talora si tratta di guasti irreversibili e comunque non monetizzabili.

Da molti anni si discute della opportunità e della necessità di introdurre nel nostro ordinamento una severa procedura di valutazione di impatto delle opere aventi rilevante incidenza ambientale, così come del resto si è già verificato per una buona parte dei paesi più industrializzati (Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, eccetera).

Passi in avanti sono stati fatti anche in Italia, nel corso di questi ultimi anni. Più che nelle leggi e nella pratica amministrativa, i progressi si sono però registrati nella sempre più diffusa maturazione di una coscienza ecologica tra i cittadini. È vistoso lo scarto che esiste fra la coscienza diffusa della inderogabile necessità di proteggere l'ambiente, fra la domanda di informazione e di partecipazione che viene dalla gente e il quadro normativo vigente nel nostro paese.

L'introduzione della procedura di valutazione di impatto ambientale non esaurisce l'insieme dei problemi esistenti nella legislazione ambientale e neppure costituisce garanzia di una effettiva svolta nella gestione dei beni fondamentali dell'ambiente. Occorre a questo riguardo che, nella prassi, l'ambiente venga valutato non come una risorsa inesauribile ma come un complesso

di beni fondamentali, la cui salvaguardia è essenziale anche ai fini dello sviluppo. L'adozione della procedura di valutazione di impatto segnerebbe però, con tutta evidenza, un avanzamento della nostra legislazione ambientale e una correzione di rotta nell'intervento, potenzialmente di notevole significato.

La materia della valutazione di impatto è oggettivamente complessa e molteplici sono i nodi da sciogliere. Alla complessità della materia si sommano, e con peso notevole, gli interessi lesi. Le imprese non esprimono certo entusiasmi. Temono i vincoli alle loro azioni. Ma neppure le singole branche dell'amministrazione spingono a favore: temono di perdere una parte del loro potere, se si procede a razionalizzare la materia della tutela ambientale.

La consapevolezza del drammatico degrado di beni fondamentali ambientali è notevolmente cresciuta. Da questa consapevolezza deriva la domanda di informazione e di partecipazione dei cittadini al momento della assunzione delle decisioni. Del punto di vista dei cittadini occorre tenere conto non solo per gli orientamenti di fondo che esprimono, ma anche in relazione alle regole formali che disciplinano il processo di formazione delle decisioni. Occorre partire dall'assunto che la partecipazione non rappresenta un attacco alla democrazia, ma un elemento essenziale del suo irrobustimento. E del resto, quanto più tempestiva ed esauriente è l'informazione, più trasparente e anche più spedito sarà il processo di formazione della decisione.

L'esperienza pratica di altri Paesi che hanno già introdotto l'esame di compatibilità con l'ambiente, dimostra inoltre che i costi sopportati, in rapporto ai risultati ottenuti a medio e lungo termine, sono certi e molto modesti, mentre sono spesso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ignoti, e comunque enormi, i costi di una prassi di intervento irrazionale.

Procedure di valutazione di impatto ambientale sono state introdotte in numerosi paesi, con differenti modalità e diversa efficacia.

Il Congresso degli Stati Uniti ha varato nel 1969 il *National Environmental Policy Act* (NEPA) diventato legge il 1° gennaio 1970. Il NEPA costituisce la prima legge che esplicitamente ed organicamente propone una disciplina sull'ambiente. I principi generali di tale atto innovano, in misura importante, l'intero ordinamento federale sulla materia. Per economia del discorso non ci soffermiamo sull'insieme delle innovazioni. È sufficiente richiamare che il NEPA, proponendosi di garantire che la risorsa ambiente ricevesse una giusta collocazione tra le priorità tecniche e socio-economiche considerate nell'assumere una decisione su opere e azioni suscettibili di alterarne la condizione, stabilì l'obbligo, per le agenzie federali, di effettuare lo studio dell'impatto ambientale di queste stesse azioni od opere (*Environmental Impact Statement-EIS*).

La rilevanza del NEPA è stata ulteriormente confermata nel seguito, dai provvedimenti adottati a livello degli Stati.

Negli anni di applicazione, l'EIS è diventato uno strumento ordinario di lavoro, cui si è fatto ricorso per migliaia e migliaia di casi.

La partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni si esprime attraverso il tipico strumento dei *public hearings*. L'informazione è garantita sin dalle prime fasi della procedura.

Successivamente agli Stati Uniti, è stato il Canada (*Federal Procedure* 1973) ad adottare la procedura della valutazione di impatto. La partecipazione della gente è l'aspetto cruciale della procedura adottata nei singoli Stati canadesi. La procedura dello Stato dell'Ontario prevede che un progetto, già nella fase di esame preliminare, venga sottoposto ai commenti della gente più diversa. La partecipazione è fortemente favorita. Lo stesso committente ha l'obbligo di allargare al massimo la partecipazione. Udienze pubbliche precedute da una larga

diffusione di informazioni, vengono organizzate nelle immediate vicinanze del luogo in cui il progetto viene proposto.

In Francia la valutazione di impatto è stata resa obbligatoria con le disposizioni sostenute nell'articolo 2 della legge n. 629 del 10 luglio 1976 sulla protezione della natura. Tale legge prevede la elaborazione obbligatoria di studi di impatto per taluni tipi di opere pubbliche o private e per gli strumenti urbanistici. Alla legge del 1976 è seguito un decreto di applicazione (12 ottobre 1977). Legge e decreto sono entrati in vigore il 1° gennaio 1978. Il decreto elenca opere e attività soggette alla valutazione. Lo studio di impatto viene predisposto dal richiedente ed è presentato insieme con la domanda di autorizzazione; deve contenere l'analisi dello stato iniziale dell'ambiente e degli effetti delle opere, i motivi per cui l'opera è stata preferita ad altre in base a considerazioni di ordine ambientale, le misure adottate per eliminare o ridurre gli impatti negativi. La partecipazione del pubblico è limitata. Esso ne viene informato solo dopo che la valutazione è stata completata, salvo procedure diverse previste da altre norme per specifiche opere. Lo studio di impatto in sostanza non è che uno strumento ausiliario per gli organismi amministrativi che devono decidere se autorizzare un'opera, e non il documento stesso della decisione.

In Irlanda, la legge sul governo locale del 1976 e il successivo regolamento di attuazione del 1977, hanno conferito un potere discrezionale alla autorità amministrativa che, qualora l'opera comporti una spesa superiore ai 5 miliardi di sterline, possono richiedere uno studio di impatto. Sono soggette al potere discrezionale di cui sopra le opere industriali private e talune opere pubbliche.

Nella Repubblica federale di Germania, il Governo federale ha adottato nel 1975 un provvedimento concernente «Principi relativi alla valutazione di impatto ambientale». La decisione non ha forza di legge ma assegna poteri discrezionali alle amministrazioni federali e si applica solo nell'ambito federale, risultandone esclusi i *Länder*,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che peraltro solo in pochi casi hanno autonomamente introdotto procedure simili.

Nel Lussemburgo la legge del 27 luglio 1980 sulla protezione dell'ambiente naturale dispone l'esecuzione di uno studio di impatto per le sistemazioni territoriali o per singole opere progettate al di fuori dei centri urbani, qualora la loro mole o le loro ripercussioni sull'ambiente naturale possano danneggiare quest'ultimo.

In Gran Bretagna, il *Town and Country Planning Act* del 1971 e il successivo *General Development Order* del 1977 prevedono un sistema sofisticato per l'autorizzazione dei progetti. Per le altre opere non vi è un obbligo generalizzato di valutazione dell'impatto ambientale, tuttavia hanno competenze estese i numerosi organismi che si occupano di questioni ambientali.

In Danimarca vige un sistema di controllo che prevede l'obbligo del committente di fornire praticamente tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti. Tutti i più importanti progetti sono controllati.

I Paesi Bassi e il Belgio hanno attualmente allo studio una legislazione intesa a rendere obbligatoria la valutazione dell'impatto ambientale.

Il Parlamento europeo ha approvato nella seduta del 10 febbraio 1982, una proposta di direttiva che nelle sue linee generali può essere riassunta nei punti seguenti:

- a) si impone agli Stati membri l'adozione di procedure amministrative di grande portata concernenti la valutazione di impatto;
- b) si evidenzia un concetto di ambiente comprendente non soltanto i beni fondamentali (suolo, acqua, aria) la salute pubblica e gli ecosistemi naturali, ma anche il paesaggio naturale o costruito dall'uomo;
- c) si istituisce un procedimento in cui «un'autorità» o un «sistema di autorità» esegua la valutazione di impatto. Questo procedimento non elimina i normali procedimenti di approvazione, concessione o autorizzazione, ma si inserisce tra questi con carattere di vincolo;
- d) il pubblico deve essere informato adeguatamente e svolge un ruolo attivo

nell'iter di formazione della decisione conclusiva del procedimento.

La proposta del Parlamento è stata sostanzialmente recepita nella direttiva 85/337/CEE.

Nell'impostare il nostro disegno di legge si è tenuto conto del dibattito svoltosi nella Comunità europea e degli orientamenti emersi in quella sede. Quel dibattito e quegli orientamenti costituiscono infatti un significativo punto di riferimento. Tuttavia è parso opportuno discostarsene, laddove apparivano possibili e realistiche soluzioni più avanzate e innovative, anche avendo presente quanto maturato in altri Stati.

Nelle sue linee essenziali la nostra proposta viene riassunta di seguito.

L'articolo 1 fa riferimento esplicito alla direttiva europea mentre l'articolo 2 definisce gli obiettivi della valutazione di impatto ambientale (VIA) e il campo generale della sua applicazione.

L'articolo 3 introduce il criterio di «aree sensibili» a cui va sempre applicata la procedura di VIA e l'articolo 4 stabilisce il carattere autorizzativo della VIA.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 definiscono le competenze e i compiti delle diverse branche dell'amministrazione pubblica.

L'articolo 10 definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale e le forme della sua redazione, mentre gli articoli 11 e 12 stabiliscono i modi dell'istruttoria e della deliberazione sulla domanda di autorizzazione.

L'articolo 13, insieme all'articolo 17, fissa gli obiettivi della partecipazione dei cittadini alla VIA l'articolo 14 specifica ulteriormente le procedure della VIA e gli articoli 15 e 16 definiscono la possibilità del *referendum* e della costituzione di parte civile.

L'articolo 18 stabilisce alcuni eventuali obblighi successivi alla autorizzazione e l'articolo 19 definisce i poteri in materia di controlli e di intervento.

L'articolo 20 istituisce il servizio di impatto ambientale presso le regioni e l'articolo 21 il servizio informativo nazionale presso il Ministero dell'ambiente.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 22 definisce le competenze e le modalità di istituzione dei « Comitati scientifici » e l'articolo 23 introduce criteri per la sperimentazione dei nuovi compiti previsti dalla legge.

L'articolo 24 dà mandato al Governo di riordinare con propri decreti le procedure già esistenti, allo scopo di armonizzarle con la presente legge.

L'articolo 25 stabilisce alcune agevolazioni finanziarie per le imprese che effettuano

studi di VIA; l'articolo 26 introduce deroghe per l'assunzione di personale da parte delle regioni; l'articolo 27 stabilisce le sanzioni.

L'articolo 28 dispone una norma transitoria per le opere in corso e già autorizzate al momento di entrata in vigore della legge.

Sono infine acclusi due allegati con l'elenco delle opere da sottoporre a VIA.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Attuazione della Direttiva n. 85/
337/CEE e della legge 8 luglio 1986,
n. 349)*

1. La presente legge è volta a dare attuazione alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 2.

(Impatto ambientale)

1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) è realizzata allo scopo di proteggere e migliorare la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità della specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.

2. La VIA ha lo scopo di individuare, descrivere, valutare e, se possibile, eliminare o ridurre, l'impatto ambientale di progetti pubblici e privati che riguardino la realizzazione di impianti, opere ed interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio inclusi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, compresi negli elenchi di cui alle tabelle A e B.

3. L'impatto ambientale è valutato in rapporto agli effetti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale, l'ambiente socio-economico e le loro interazioni reciproche.

4. Per impatto ambientale s'intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici a breve, medio, lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da un insieme o da singoli interventi sull'ambiente.

5. Al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'ambiente, gli strumenti di programmazione economica e sociale di pianificazione territoriale ed urbanistica debbono essere accompagnati da una specifica relazione in ordine ai possibili effetti sull'ambiente degli stessi programmi e piani.

Art. 3.

(VIA su interventi in aree sensibili)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, la VIA si applica a tutti gli interventi in aree di alta sensibilità ambientale, anche quando non compresi nelle tabelle A e B.

2. Le regioni e le province autonome individuano sul proprio territorio le aree sensibili nelle quali si applica la procedura di VIA ad interventi definiti contestualmente al provvedimento di individuazione di tali aree.

3. Le aree sensibili sono definite su criteri individuati dal Ministero dell'ambiente, articolati dalle regioni e province autonome che le delimitano sul proprio territorio inserendole nel proprio sistema informativo e cartografico.

4. Sono considerate sensibili quelle porzioni di territorio dove siano riscontrate la presenza di valori ambientali, e una particolare fragilità dell'equilibrio ecologico, ovvero una rilevante concentrazione di attività ed insediamenti che comportino già notevoli effetti sull'ambiente.

5. In fase di prima applicazione della legge è possibile avviare la procedura di VIA anche per interventi in corso di esecuzione qualora i loro effetti ricadano in aree sensibili o si ravvisi in essi un potenziale pericolo di impatto ambientale.

Art. 4.

(Autorizzazione preliminare)

1. La realizzazione dei progetti di cui agli articoli 2 e 3 è subordinata all'autorizzazione preliminare dell'autorità competente per la valutazione dell'impatto ambientale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il committente da ogni altro obbligo di richiesta di autorizzazione preliminare per le materie comprese nello studio di impatto ambientale e valutate dalla autorità competente al fine della deliberazione di cui all'articolo 5.

3. L'autorizzazione preliminare non esonera il committente dall'assolvimento degli altri obblighi previsti dalle leggi vigenti, per la realizzazione dell'opera.

Art. 5.

(Articolazione e procedure della VIA)

1. La procedura per l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è costituita da:

a) elaborazione di uno studio di impatto ambientale da parte del proponente di interventi oggetto della presente legge;

b) attivazione, da parte dell'autorità competente, di una fase istruttoria di verifica e consultazione sul contenuto dello studio;

c) stesura, da parte dell'autorità competente, di un bilancio di impatto ambientale conclusivo contenente i risultati dell'istruttoria e la valutazione di impatto ambientale sull'intervento in esame.

2. L'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale garantisce forme adeguate di pubblicità agli atti relativi alla procedura di cui al comma 1.

Art. 6.

(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

1. Il provvedimento di VIA è adottato dalla regione territorialmente interessata, sentito il Ministero dell'ambiente, ad esclusione dei progetti di interesse nazionale per i quali si applica l'articolo 7. Qualora il progetto interessi il territorio di più regioni, il provvedimento è adottato d'intesa fra queste.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono a disciplinare con apposita legge le procedure di VIA.

3. Il provvedimento di VIA può essere subdelegato dalla regione alla provincia o ai comuni nel caso di opere o di interventi che interessino soltanto il territorio di questi e qualora essi dispongano dei servizi necessari a gestire la procedura.

Art. 7.

(Competenze del Ministro per l'ambiente)

1. Il provvedimento di VIA è adottato dal Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, per i progetti di rilevante interesse nazionale.

2. Si considerano di rilevante interesse nazionale i progetti che riguardino interventi compresi nelle categorie n. 2) (Industria energetica) e n. 10) (Grandi opere infrastrutturali), di cui alla tabella A.

3. Il Ministro dell'ambiente:

a) stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le soglie-limite al di sotto delle quali un progetto che presenta interventi compresi tra quelli elencati nella tabella A, può essere esentato dall'obbligo della valutazione di impatto ambientale, nonchè i criteri e le soglie-limite che rendono obbligatoria la valutazione di impatto ambientale delle opere elencate nella tabella B e delle opere costituenti modifica elencate nella tabella A;

b) stabilisce i criteri per l'accettazione da parte degli organi competenti all'autorizzazione di cui all'articolo 4 di studi di valutazione di impatto ambientale da presentarsi in forma semplificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 10.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico e il Consiglio nazionale dell'ambiente,

adotta appositi provvedimenti e norme attuative per:

- a) stabilire i criteri di individuazione delle aree sensibili;
- b) definire le procedure che garantiscano e promuovano pubblicità e partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA di propria competenza;
- c) individuare i requisiti tecnici per l'armonizzazione degli strumenti informativi e delle cartografie regionali;
- d) predisporre iniziative per la realizzazione di un sistema informativo ambientale a livello nazionale.

Art. 8.

(Competenza del CIPE)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'ambiente, determina gli indirizzi riguardanti criteri e metodi per la valutazione dell'impatto ambientale.

2. Il CIPE inoltre integra e aggiorna, su proposta del Ministro dell'ambiente, gli elenchi di cui alle tabelle A e B. A tal fine, il Ministro dell'ambiente può avvalersi del contributo del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) nonché di altri enti ed istituti di ricerca pubblici.

Art. 9.

(Compiti delle regioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni:

- a) organizzano il servizio di impatto ambientale di cui all'articolo 20;
- b) definiscono le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;

c) provvedono alla delimitazione territoriale delle aree sensibili;

d) disciplinano le procedure autorizzative di competenza regionale in conformità al regime autorizzatorio relativo alla VIA ed in modo da evitare reiterazione di atti e di unificare le procedure;

e) adottano modalità per l'informazione e la consultazione dei soggetti interessati alla VIA. La regione può avvalersi della collaborazione di enti, di organismi, e di istituti specializzati operanti a livello nazionale e dei dipartimenti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Le regioni informano ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati, nonché sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.

Art. 10.

(Studio dell'impatto ambientale)

1. Lo studio dell'impatto ambientale viene predisposto dal proponente il progetto, in forma completa o in forma semplificata, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7.

2. Lo studio di impatto ambientale in forma completa si articola:

a) nella individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;

b) nell'analisi dello stato dell'ambiente interessato dagli interventi;

c) nella indicazione delle finalità degli interventi previsti e nei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative;

d) nella descrizione delle azioni previste dallo strumento e da alternative considerate;

e) nella descrizione e valutazione dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;

f) nella prospettazione tra costi preventivi e benefici stimati inerenti le scelte più significative previste dal piano;

g) nell'indicazione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare gli effetti sull'ambiente;

h) nella descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate e in un sommario delle eventuali difficoltà incontrate dal proponente dalla redazione dello studio.

3. Le leggi regionali possono individuare ulteriori elementi e contenuti, anche in relazione ai diversi tipi di strumentazione urbanistica e di settore.

4. Lo studio di impatto ambientale concernente progetti e opere deve contenere i seguenti elementi;

a) la descrizione analitica dello stato dei luoghi e dell'ambiente;

b) la descrizione dell'opera o dell'intervento, delle sue finalità dei motivi della locazione prescelta rispetto ad eventuali alternative;

c) la descrizione del progetto con particolare riferimento:

1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme;

2) alle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione tra l'altro della natura e quantità dei materiali impiegati e del suolo occupato durante le fasi di costruzione e funzionamento;

3) alla qualità e quantità dei residui ed emissioni previste nel rispetto della normativa vigente relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo; di rumore, di vibrazione, di luce, di calore, di radiazioni, di rischio, di incidenti, risultanti dall'opera o dall'intervento progettati;

4) ai tempi di realizzazione dell'opera;

d) la descrizione delle principali alternative progettuali, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette all'impatto dell'opera o dell'intervento progettati, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, agli elementi climatici, ai beni culturali e ambientali, ai fattori socio-economici ed all'interazione di essi;

f) l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla realizzazione,

gestione ed abbandono dell'intervento e delle sue alternative per quanto riguarda:

- 1) il prelievo e l'utilizzo di risorse naturali;
- 2) l'emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti;
- g) la previsione, stima e valutazione degli impatti delle diverse alternative;
- h) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell'opera o dell'intervento sull'ambiente e dei sistemi di monitoraggio previsti;
- i) la prospettazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati derivanti dalle progettate opere pubbliche o di uso pubblico;
- l) la descrizione dei dati e delle metodologie usate;
- m) l'indicazione delle eventuali difficoltà quali inadeguatezza dei dati base, incertezza dei metodi, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, e così via, incontrate nella redazione dello studio;
- n) il riassunto delle informazioni trasmesse sulla base delle lettere da a) a m), destinato al pubblico.

5. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione dell'opera o dell'intervento ha diritto di accesso alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

6. Lo studio dell'impatto ambientale in forma semplificata contiene le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'opera proposta, le finalità della stessa, nonché i suoi riflessi nell'economia locale;
- b) la rassegna delle relazioni esistenti fra l'opera proposta e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;
- c) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

Art. 11.

*(Istruttoria della valutazione
dell'impatto ambientale)*

1. Il proponente:

a) inoltra all'autorità competente la domanda di autorizzazione preliminare dell'opera, insieme con lo studio di impatto ambientale e con una sua sintesi, o con la richiesta di esonero dalla effettuazione dello studio;

b) trasmette, per conoscenza, copia della domanda di autorizzazione e dello studio di impatto, a tutti i comuni il cui territorio è interessato dallo stesso impatto;

c) provvede a far pubblicare su un quotidiano a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione nazionale un annuncio contenente l'oggetto del progetto, il soggetto realizzatore, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto stesso.

2. I comuni affiggono all'albo pretorio copia della richiesta di autorizzazione preliminare e copia della sintesi dello studio di impatto, entro il secondo giorno successivo alla data di ricevimento degli stessi documenti;

3. L'autorità competente:

a) esamina la richiesta e la documentazione inoltrata dal committente;

b) esamina le istanze, le osservazioni e i pareri inoltrati dai soggetti di cui all'articolo 14;

c) acquisisce i pareri e le osservazioni che ritenga utili, da altri soggetti della pubblica amministrazione, da enti e da associazioni;

d) elabora, ove lo ritenga necessario, un proprio studio di impatto dell'opera proposta;

e) dibatte in una pubblica udienza le richieste del committente, le risultanze dello studio di impatto, le istanze, le osservazioni e i pareri acquisiti ai sensi delle lettere b) e c);

f) redige il bilancio di impatto ambientale (BIA) che illustra i risultati dell'intera procedura.

Art. 12.

(Deliberazione sulla domanda di autorizzazione)

1. La deliberazione sulla domanda di autorizzazione viene emessa nel termine massimo di centoventi giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il termine è raddoppiato se l'autorità competente intenda effettuare un proprio studio di valutazione dell'impatto ambientale;

2. La deliberazione comprende espressamente:

a) la valutazione del probabile impatto ambientale dell'opera proposta;

b) la sintesi delle istanze, delle osservazioni e dei pareri acquisiti nonchè della valutazione dell'autorità sulle istanze, osservazioni e pareri;

c) la valutazione delle alternative possibili, compresa quella di non dar seguito all'opera;

d) i motivi della concessione o del rifiuto della autorizzazione;

e) se del caso, le condizioni di cui corredare la decisione di autorizzazione.

3. Ove il proponente abbia inoltrato richiesta di esonero dalla effettuazione dello studio di impatto, o di effettuazione dello studio in forma semplificata, la deliberazione di cui al comma 1 indica le motivazioni dell'accoglimento o della reiezione di tale richiesta. In questi casi, la deliberazione viene adottata nel termine di trenta giorni dalla data di arrivo all'autorità competente della relativa domanda.

4. Copia della deliberazione adottata dall'autorità regionale competente viene affissa negli albi pretori dei comuni il cui territorio è interessato all'impatto ambientale dell'opera.

Art. 13.

(Partecipazione alla procedura di VIA)

1. La partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA costituisce un requisito

essenziale della procedura medesima ed è finalizzata a:

- a) informare e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita;
- b) acquisire elementi di conoscenza e di valutazione in funzione della decisione finale.

Art. 14.

(Procedure di VIA)

1. L'autorità competente assicura l'adeguata e tempestiva informazione di enti competenti, associazioni e cittadini interessati in merito all'intervento proposto, allo studio di impatto ambientale e ai pareri del Comitato scientifico di cui all'articolo 22.

2. Gli enti locali possono promuovere iniziative ulteriori rispetto a quelle avviate dalla regione o dal Ministero al fine di conseguire la finalità di cui al comma 1.

3. La partecipazione dei cittadini si attua secondo i dettati della presente legge, ulteriormente specificati in sede di definizione delle disposizioni attuative di cui agli articoli 7 e 9. Fino a che non venga predisposto il riordino amministrativo di cui all'articolo 24 restano ferme le procedure di presentazione di osservazioni e pareri scritti previsti in materia urbanistica.

4. Il Ministero o la regione, secondo le rispettive competenze, d'intesa con gli enti locali interessati, promuovono, dandone adeguata pubblicità, consultazioni ed udienze pubbliche in via preliminare alla redazione del bilancio d'impatto ambientale (BIA).

5. Entro sessanta giorni dalla data di deposito, e su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri della regione o del comune interessati può essere richiesto un pronunciamento dei rispettivi consigli che vengono convocati entro quindici giorni dalla richiesta. Il pronunciamento è trasmesso all'autorità competente e viene incluso nel BIA.

6. I costi dell'attività di informazione e di consultazione, entro lo 0,5 per cento del

costo totale dell'intervento, sono a carico del proponente.

Art. 15.

(Referendum)

1. Le regioni possono regolamentare con proprie norme il ricorso a *referendum* consultivi delle delibere di VIA.

Art. 16.

(Costituzione di parte civile)

1. Le associazioni ambientaliste possono costituirsi parte civile o intervenire nelle procedure giudiziarie inerenti la VIA.

Art. 17.

(Informazione e partecipazione del pubblico)

1. Chiunque, singolo cittadino, ente o associazione:

a) ha diritto di esaminare l'intera documentazione dello studio di impatto e di ottenere, a sue spese, copia parziale o totale della stessa documentazione. I comuni adottano le misure necessarie per rendere possibile l'esercizio del suddetto diritto;

b) può presentare, in forma scritta, all'autorità regionale competente, istanze, osservazioni o pareri sull'opera oggetto della domanda di autorizzazione, nel termine di trenta giorni dalla data di affissione sull'albo pretorio comunale dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 11;

c) può partecipare alla pubblica udienza di cui al comma 3 dell'articolo 11, lettera e), e ha diritto di prendere la parola, anche avvalendosi di altri soggetti a ciò delegati, sulla materia oggetto delle istanze, osservazioni o pareri da esso presentati, in conformità a quanto disposto nella lettera b) del presente articolo;

d) ha diritto di esaminare gli atti istruttori, nonché le deliberazioni conclusive, dell'autorità competente ad eseguire la

valutazione di impatto ambientale. La stessa autorità adotta tutte le misure necessarie per consentire l'esercizio del suddetto diritto.

Art. 18.

(Prescrizioni di mitigazione o monitoraggio dell'impatto ambientale)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4, ove contenga prescrizioni di mitigazione o di monitoraggio dell'impatto ambientale, obbliga il soggetto proponente a conformare l'intervento agli obiettivi specifici delle predette prescrizioni e a trasmettere all'autorità competente della VIA i dati risultanti dalle misure ed apparati di monitoraggio previsti.

Art. 19.

(Controlli e poteri d'intervento)

1. Il Ministero dell'ambiente o le regioni, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento ai contenuti e alle prescrizioni del provvedimento di VIA. Qualora si verificano violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente della VIA impone al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando i provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 luglio 1986, n. 349.

2. Il Ministero dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 6 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi che non siano sottoposti a VIA e per ripristinare la situazione a spese del responsabile.

Art. 20.

(Servizio impatto ambientale)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni istituiscono il Servizio di impatto ambientale (SIA) i cui compiti sono:

a) attivazione delle fasi di informazione e partecipazione, ai sensi della presente legge;

b) esame dello studio di impatto per la verifica della sua completezza, nonché registrazione di pareri e osservazioni presentate;

c) coordinamento delle diverse fasi della procedura di VIA e del rapporto con le diverse strutture amministrative interessate;

d) stesura del rapporto di BIA ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 4;

e) controllo sulla fase di realizzazione dei progetti al fine di verificare il rispetto delle condizioni stabilite in fase di VIA;

f) sperimentazione mediante studi di impatto ambientale pilota di metodologie e tecniche;

g) assistenza tecnica agli enti locali nella predisposizione degli studi di impatto ambientale;

h) promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale;

i) promozione, congiuntamente ai servizi competenti, del sistema informativo finalizzato alla VIA;

l) predisposizione di un archivio dei bilanci di impatto ambientale;

m) pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della VIA;

2. Le regioni provvedono ad affidare la direzione del servizio, ad articolarlo in uffici, ad affidarne la direzione, a definirne l'organico e ad assegnare il personale in base alla normativa vigente in merito.

3. Le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero dell'ambiente sono espletate dal servizio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8

luglio 1986, n. 349. Per far fronte ai compiti spettanti al servizio suddetto sono autorizzate le necessarie variazioni in organico del Ministero dell'ambiente.

4. Presso i SIA, istituiti dalle regioni, viene costituito l'archivio dell'impatto ambientale. In tale archivio sono inseriti obbligatoriamente e resi accessibili a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti inerenti la VIA.

Art. 21.

(Servizio informativo nazionale)

1. Il Ministero dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, predispongono un servizio informativo nazionale e regionale, finalizzato alla VIA accessibile agli enti pubblici e, a pagamento, ai privati. Il servizio informativo è realizzato con criteri individuati dal Ministero e concordati con le regioni al fine di renderlo omogeneo a livello nazionale. Il servizio informativo deve contenere le rilevazioni sullo stato dell'ambiente, i criteri di valutazione delle risorse e una biblioteca di metodologie e modelli.

Art. 22.

(Comitati scientifici: istituzione e competenze)

1. Il Ministero dell'ambiente e le regioni istituiscono i rispettivi comitati scientifici costituiti dai responsabili dei rispettivi servizi e da esperti qualificati nelle discipline inerenti la VIA.

2. Compete al comitato esprimere pareri:

a) sulla correttezza metodologica degli studi di impatto ambientale pervenuti;

b) sulla valutazione dell'impatto ambientale.

3. Compete inoltre al comitato esprimere parere e suggerire proposte sulla gestione dell'archivio dell'impatto ambientale e per il servizio informativo.

Art. 23.

(Sperimentazione)

1. Il Ministero dell'ambiente e le regioni, nella fase di avvio della presente legge, promuovono ricerche, sperimentazioni e corsi di aggiornamento professionale in materia di impatto ambientale.

Art. 24.

(Riordino delle procedure)

1. Al fine di semplificare le procedure per l'autorizzazione o approvazione di interventi sottoposti a VIA e per armonizzare la normativa vigente alla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione di modelli procedurali di ciascuna categoria di intervento o per gruppi omogenei di interventi, diretti all'adozione semplificata e coordinata di tutti gli atti e provvedimenti, di autorizzazione, di approvazione o concernenti le opere e gli interventi convenzionali sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa;

b) attribuzione agli organi competenti all'autorizzazione di cui all'articolo 4, di compiti e funzioni di impulso, coordinamento e sostituzione, anche consentendo che il soggetto interessato alla realizzazione dell'intervento presenti solo a detta amministrazione di coordinamento le istanze e le richieste relative ai vari atti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nelle parti aventi per oggetto opere e interventi di competenza regionale, vanno considerati come norme di principio, alle quali le regioni devono confermare le proprie discipline con apposito provvedimento di riordino entro centosessanta giorni dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 25.

(Agevolazioni)

1. Il committente è autorizzato a portare in detrazione nell'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto le spese documentate per l'effettuazione dello studio di impatto ambientale, nella misura del 70 per cento se trattasi di impresa agricola, di impresa artigiana di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o di piccola o media impresa industriale ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 del 20 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C213 del 19 agosto 1992, e in misura pari al 30 per cento se trattasi di altro soggetto.

Art. 26.

(Sanzioni)

1. Gli atti adottati sulla base di procedimenti amministrativi svolti in violazione della presente legge sono nulli.

2. Fermo quanto è stabilito all'articolo 19, chiunque realizzi un'opera per la quale è prevista la valutazione di impatto ambientale, senza l'autorizzazione o in difformità dalle condizioni prescritte, è punito con la sanzione amministrativa pari al 10 per cento del costo complessivo dell'opera. Quando il fatto produce una grave alterazione ambientale, il committente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

3. Chiunque operi, inoltre, senza la prescritta autorizzazione preliminare o in difformità delle condizioni prescritte, è tenuto, qualora sia intervenuta una autorizzazione in sanatoria anche in deroga a quanto previsto al comma 1, a realizzare a proprie spese le condizioni previste dalla valutazione di impatto per la stessa opera.

Art. 27.

(Norma transitoria)

1. Qualora il Ministero dell'ambiente o le regioni ravvisino, in progetti già approvati o

in corso di esecuzione, un potenziale pericolo di impatto rilevante, predispongono uno studio di VIA con lo scopo di minimizzare il danno interrompendo le attività di realizzazione dell'intervento. Tale disposizione si applica ai progetti autorizzati non oltre novanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA A

(Articolo 2)

1) Attività estrattive:

- Ricerca ed estrazione di petrolio e gas naturali;
- Estrazione di combustibili solidi;
- Estrazione di minerali metalliferi;
- Estrazione di minerali non metalliferi;
- Estrazione di prodotti di cava per materiali da costruzione, per refrattari e per ceramiche;
- Estrazione di altri minerali.

2) Industria energetica:

- Cokerie (comprese quelle annesse a stabilimenti siderurgici);
- Industria petrolifera;
- Industria di combustibili nucleari;
- Impianti di ricerca per la produzione e trasformazione di materiali fossili e fertili;
- Produzione di energia elettrica tramite centrali termiche, geotermiche e solari;
- Impianti di trattamento di rifiuti radioattivi;
- Depositi temporanei e definitivi di rifiuti radioattivi.

3) Trasformazione di materiali non energetici e prodotti derivati:

- Siderurgia (escluse le cokerie annesse a stabilimenti siderurgici);
- Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi;
- Produzione di cemento, calce, gesso;
- Produzione di vetro piano e cavo;
- Produzione di vetro tecnico, industriale, di fibre di vetro, di lana di vetro e di lana silicati;
- Produzione di mole e altri corpi abrasivi.

4) Chimica:

- Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati ottenuti);
- Produzione di fibre artificiali e sintetiche;
- Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici, chimici;

5) Lavorazione e trasformazione dei metalli:

- Stabilimenti siderurgici comprese le fonderie;
- Produzione di pezzi in acciaio fucinato;
- Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;
- Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;
- Costruzione di materiale ferroviario.

6) Industria alimentare:

- Produzione e raffinazione dello zucchero.

7) Industria del legno e della carta;

- Produzione della pasta per carta, cartone;
- Impianti di produzione della cellulosa.

8) Industria della gomma e delle materie plastiche:

- Industria della gomma.

9) Edilizia, genio civile, installazione di impianti:

- Autostrade;
- Strade di dimensione sopracomunale;
- Ferrovie interurbane e urbane;
- Aeroporti;
- Canali per la navigazione interna;
- Impianti meccanici di risalita e teleferiche;
- Dighe e invasi;
- *Pipelines*;
- Installazione di acquedotti a lunga distanza;
- Circuiti per gare automobilistiche e motociclistiche;
- Opere per l'attrezzatura di zone industriali.

10) Grandi opere infrastrutturali:

- Grandi opere urbane (ospedali, fiere, centri direzionali, interporti, mercati all'ingrosso, centri commerciali);
- Impianti di smaltimento dei rifiuti industriali, tossici e nocivi, speciali, urbani.

TABELLA B

(Articolo 2)

1) Agricoltura:

- Progetti di messa a coltura di zone naturali e terreni incolti;
- Progetti di gestione delle acque per l'agricoltura (drenaggio; irrigazione);
- Unità di allevamento intensivo di bestiame;
- Disboscamenti e interventi volti alla gestione e sfruttamento dei boschi.

2) Industria energetica:

- Produzione di vapore e acqua calda;
- Stoccaggio di combustibili solidi, liquidi e gassosi.

3) Trasformazioni di minerali non energetici e prodotti derivati:

- Fabbricazione di tubi d'acciaio;
- Filatura e profilatura a freddo dell'acciaio.

4) Chimica:

- Produzione di antiparassitari e prodotti chimici per l'agricoltura;
- Produzione di prodotti farmaceutici;
- Produzione di mastici, vernici, inchiostri da stampa;
- Produzioni di saponi e detergenti sintetici, di prodotti per l'igiene del corpo e profumeria;
- Produzione di altri prodotti chimici.

5) Lavorazione e trasformazione dei metalli:

- Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi salvo i metalli preziosi;
- Seconda trasformazione, trattamento e rivestimento dei metalli;
- Costruzione di caldaie e serbatoi;
- Costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico e dielettrico;
- Costruzione di altri mezzi di trasporto.

6) Industria alimentare:

- Fabbricazione di grassi vegetali e animali;
- Macellazione del bestiame;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Trasformazione industriale della carne;
- Produzione di birra e malto;
- Fabbricazione di prodotti lattiero caseari;
- Industria della trasformazione e conservazione della frutta, ortaggi e funghi;
- Industria della lavorazione e conservazione dei pesci e di altri prodotti marini;
- Bollitura dei cereali;
- Industria dei prodotti amidacei;
- Industria dei prodotti alimentari per zootecnia;
- Industria dell'alcol etilico, di acquaviti e liquori.

7) Industria tessile e delle pelli:

- Lavaggio e sgrassatura della lana;
- Tintura e trattamento chimico dei prodotti tessili;
- Concia, tintatura e produzione delle pelli e del cuoio.

8) Industria del legno e della carta:

- Fabbricazione di impiallaccature, compensati e pannelli di gomma.

9) Industria della gomma e delle materie plastiche:

- Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione, riparazione pneumatici;
- Industria dei prodotti delle materie plastiche.

10) Industrie manifatturiere diverse:

- Servizi industriali di lavanderia, tintoria e affini;
- Sviluppo e stampa di prodotti fotografici e cinematografici.

11) Edilizia, genio civile, installazione di impianti:

- Opere di canalizzazione e regolazione corsi d'acqua;
- Strade forestali;
- Stoccaggi di rottami di ferro;
- Villaggi di vacanza, complessi alberghieri;
- Distribuzione di vapori e acqua calda;
- Discariche di rifiuti solidi e liquidi;
- Impianti di depurazione delle acque e di trattamento e di smaltimento dei fanghi;
- Linee di trasporto ad alta tensione.